

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2004/63/CE della Commissione del 23 dicembre 2003	L 13	32	20.1.2004
► <u>M2</u>	Decisione 2004/230/CE della Commissione del 5 marzo 2004	L 70	41	9.3.2004
► <u>M3</u>	Decisione 2004/320/CE della Commissione del 31 marzo 2004	L 102	75	7.4.2004
► <u>M4</u>	Decisione 2005/28/CE della Commissione del 12 gennaio 2005	L 15	30	19.1.2005
► <u>M5</u>	Decisione 2005/179/CE della Commissione del 4 marzo 2005	L 61	37	8.3.2005
► <u>M6</u>	Decisione 2005/604/CE della Commissione del 4 agosto 2005	L 206	12	9.8.2005
► <u>M7</u>	Decisione 2005/764/CE della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	56	29.10.2005
► <u>M8</u>	Decisione 2006/169/CE della Commissione del 21 febbraio 2006	L 57	35	28.2.2006
► <u>M9</u>	Decisione 2006/290/CE della Commissione del 18 aprile 2006	L 106	21	19.4.2006
► <u>M10</u>	Decisione 2007/174/CE della Commissione del 20 marzo 2007	L 80	11	21.3.2007



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
- (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE ⁽⁴⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La decisione 1999/466/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE ⁽⁶⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) La decisione 1999/465/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE ⁽⁸⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.
- (5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficial-

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

▼B

mente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 2

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 3

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

▼B

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B*ALLEGATO I***▼ M5****CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼ M10**CAPITOLO 2****Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- regione Emilia-Romagna,
- regione Friuli-Venezia Giulia,
- regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio,
- regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- regione Piemonte: province di Novara e Verbania,
- regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato e Siena,
- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,
- regione Veneto: province di Belluno e Padova.

▼ B*ALLEGATO II***▼ M7****CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia

▼ M10**CAPITOLO 2****Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,
- regione Friuli-Venezia Giulia,
- regione Lazio: provincia di Rieti,
- regione Liguria: province di Imperia e Savona,
- regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,
- regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,
- regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari,
- regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,
- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,
- regione Umbria: province di Perugia e Terni,
- regione Veneto.

In Portogallo:

- regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia e Galles.

▼ B*ALLEGATO III***▼ M9****CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
ES	Spagna
FR	Francia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
<u>SK</u>	<u>Slovacchia</u>
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito

▼ M10**CAPITOLO 2****Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,
- regione Friuli-Venezia Giulia,
- regione Lazio: province di Frosinone e Rieti,
- regione Liguria: province di Imperia e Savona,
- regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,
- regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro,
- regione Molise,
- regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,
- regione Sardegna: provincia di Oristano,
- regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,
- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

▼ **M10**

- regione Umbria: province di Perugia e Terni,
- regione Valle d'Aosta: provincia di Aosta,
- regione Veneto.

In Polonia:

- regione di Śląskie.